

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, DISTINTA IN LOTTI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COSTITUENTI IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' O IN USO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

INDICE

- ART. 1 PREMESSA
- ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
- ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONI IN LOTTI
- ART. 4 DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E OPZIONI
- ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 6 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
- ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
- ART. 8 AVVALIMENTO
- ART. 9 SUBAPPALTO
- ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA
- ART. 11 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'
- ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
- ART. 14 CONTENUTO DELLA PARTE "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 15 CONTENUTO DELLA PARTE "B" - OFFERTA TECNICA/ORGANIZZATIVA
- ART. 16 CONTENUTO DELLA PARTE "C" - OFFERTA ECONOMICA
- ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA PARTE "A"
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 19 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
- ART. 20 COMMISSIONE TECNICA VALUTATRICE
- ART. 21 APERTURA DELLE PARTI "B" e "C" VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- ART. 22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- ART. 23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 24 SICUREZZA SUL LAVORO
- ART. 25 LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI
E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI
- ART. 26 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 27 FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 30 NORME DI RINVIO

1. PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'Azienda USL della Romagna – U.O. Acquisti Aziendali, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura ad oggetto **“Manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti il parco macchine di proprietà o in uso dell'Azienda USL della Romagna (numero Gara 7147650)**, come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato.

L'affidamento in oggetto è disposto con determina del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali n. 000 del 00000 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito indicato: Codice) in quanto la tipologia del servizio è definita dal mercato.

Per garantire un livello di concorrenza e consentire un'ampia partecipazione agli operatori del settore costituito principalmente da piccole e medie imprese, l'appalto è suddiviso in n. 21 lotti funzionali distinti secondo il raggruppamento territoriale delle aree di intervento.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto SATER/Intercenter ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 2194/2016, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 1.1 “Registrazione degli Operatori economici”.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 00/00/2018 e pubblicato in data 00/00/2018;
- inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- inviato per la pubblicazione sui due quotidiani nazionali e due locali 00/00/2018;
- pubblicato su <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e sul profilo del committente <http://www.auslromagna.it>.

La presente procedura di gara è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dell'Ausl della Romagna (Province di Forlì-Cesena, Ravenna – Rimini).

N. di gara: 7147650.

I CIG relativi ai lotti sono indicati nella sottostante Tabella 1 dell'art. 3.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Sig.ra Cinzia Paganelli – cinzia.paganelli@auslromagna.it.

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) sarà individuato e comunicato all'Appaltatore successivamente all'aggiudicazione e comunque al più tardi alla firma del contratto.

1.1 Registrazione degli Operatori economici concorrenti.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito SATER/IntercentER, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) presente Disciplinare di gara (Allegato/Doc.1)
- 2) Capitolato tecnico (Allegato/Doc. 2)
- 3) Elenco degli automezzi (Allegato/Doc. 3)
- 4) Tabella importi a base d'asta (Allegato/Doc. 4)
- 5) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni amm.ve integrative (Allegato/Doc. 5)
- 6) Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs. 81/2008 e ss.mm.ii. (Allegato/Doc. 6)
- 7) Patto di integrità (Allegato/Doc. 7)
- 8) Modello di offerta economica (Allegato/Doc. 8)
- 9) Modello D.G.U.E. (Allegato/Doc. 9).

La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblcita-legale/gare>.

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ausl Romagna o alla piattaforma o Sistema SATER/IntercentER è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile

verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema Sater, inoltre saranno pubblicate all'indirizzo internet dell'Ausl Romagna <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/publicita-legale/gare>.

2.3 COMUNICAZIONI

Fatta eccezione per quanto indicato al punto 2.2 (chiarimenti), tutte le comunicazioni, incluse quelle effettuate ai sensi dell'art. 76 del Codice, saranno effettuate mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale) all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico in fase di registrazione e all'indirizzo PEC (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica) indicato dall'utente in sede di offerta.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici; si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni in caso di mancato aggiornamento dei recapiti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto è la fornitura del "Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti il parco macchine di proprietà o in uso dell'Azienda USL della Romagna" suddiviso in n. 21 lotti indivisibili, come meglio specificato nel capitolato tecnico.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto posto a base d'asta è di Euro 7.959.603,33 al netto di iva, inclusivo del rinnovo triennale e dell'eventuale proroga semestrale, così come indicato al successivo articolo 4.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Ente (spesa corrente)

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato ed indicato nell'Allegato/Doc. 4).

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.lgs 50/2016, le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Lotto	oggetto del lotto	CIG	IMPORTO CONTRIBUTIVO ANAC	IMPORTO BASE D'ASTA TRIENNALE O BIENNALE	IMPORTO CAUZIONE PROVVISORIA
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE E IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI					
1	– RAVENNA	75651520ED	€ 140,00	€ 849.199,50	€ 16.983,99
2	– FAENZA	756517758D	€ 70,00	€ 343.128,00	€ 6.862,56
3	– LUGO	7565252372	€ 70,00	€ 294.549,00	€ 5.890,98
4	– FORLÌ	7565260A0A	€ 140,00	€ 500.631,00	€ 10.012,62
5	– CESENA	7565267FCF	€ 20,00	€ 132.078,00	€ 2.641,56
6	– BAGNO DI ROMAGNA	756527566C	NON DOVUTO	€ 27.519,00	NON DOVUTA
7	– SAVIGNANO S/R	7565282C31	NON DOVUTO	€ 51.777,00	€ 1.035,54
SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI					
8	– RAVENNA	7565304E58	€ 20,00	€ 108.092,76	€ 2.161,86
9	– FAENZA	75653135C8	€ 20,00	€ 70.053,06	€ 1.401,06
10	– LUGO	7565322D33	NON DOVUTO	€ 40.701,72	€ 814,03
11	– RIMINI	75653292FD	€ 70,00	€ 203.100,56	€ 4.062,01
12	– FORLÌ	7565340C0E	€ 20,00	€ 130.832,76	€ 2.616,66
13	– CESENA	75653471D8	NON DOVUTO	€ 43.155,06	€ 863,10
14	– BAGNO DI ROMAGNA	7565362E35	NON DOVUTO	€ 5.868,72	NON DOVUTA
15	– SAVIGNANO S/R	7565372678	NON DOVUTO	€ 16.066,02	NON DOVUTA
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI CARROZZERIA					
16	– RAVENNA	7565385134	€ 35,00	€ 219.210,00	€ 4.384,20
17	– FAENZA	7565391626	€ 20,00	€ 70.350,00	€ 1.407,00
18	– LUGO	756540300F	€ 20,00	€ 99.270,00	€ 1.985,40
19	– RIMINI	7565417B99	€ 70,00	€ 288.270,00	€ 5.765,40
20	– FORLÌ	75654327FB	€ 20,00	€ 90.810,00	€ 1.816,20
21	– CESENA	7565441F66	NON DOVUTO	€ 34.320,00	NON DOVUTA

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è triennale (**36 mesi**) decorrenti dalla data di stipula del contratto per un importo complessivo di € 3.618.982,16, al netto di Iva, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio (36 mesi).

Limitatamente per il Lotto n. 11 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PNEUMATICI" - ambito di Rimini, il contratto iniziale avrà una durata biennale anziché triennale con allineamento della data di scadenza a quella dei contratti dei restanti lotti, mentre il rinnovo sarà di durata triennale come per tutti gli altri lotti.

Qualora prima della scadenza e/o esaurimento del contratto intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Rinnovo del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, per un importo complessivo di € 3.720.532,44, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

Proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un importo complessivo di € 620.088,73 -, al netto di IVA. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 7.959.603,33 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel

proseguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante

mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità (ricompreso nei documenti di cui in allegato Doc. 7) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti e dichiarati nel DGUE 'Allegato/Doc. 9'.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'Artigianato.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa;

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti e dichiarati nel DGUE Allegato/Doc. 9'.

Richiamato quanto richiesto all'art. 4 del Capitolato tecnico:

- a) **Fatturato globale minimo triennale** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo triennale indicato – IVA esclusa - nella tabella 1) del precedente art. 3 del presente disciplinare – per tutti i lotti ad eccezione del Lotto n. 11;

- b) **Fatturato globale minimo biennale** riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo biennale indicato – IVA esclusa - nella tabella 1) del precedente art. 3 del presente disciplinare limitatamente per il Lotto 11.

Tale requisito è richiesto in quanto fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.

- c) **Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una polizza assicurativa** per la copertura di ogni accadimento possibile all'automezzo presso la sede dell'aggiudicatario e nelle fasi di trasporto. Tale polizza dovrà mantenersi attiva per tutta la durata del contratto.

La comprova dei requisiti di cui sopra dichiarati nel DGUE deve essere fornita mediante idonea documentazione probatoria nella PARTE B – OFFERTA TECNICO/ORGANIZZATIVA.

La comprova del requisito del fatturato globale è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra documentazione equipollente.

La comprova del requisito del possesso della polizza assicurativa è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti e dichiarati nel DGUE Allegato/Doc. 9'.

Richiamato quanto richiesto all'art. 4 del Capitolato tecnico:

Relativamente al SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TIPO MECCANICO ED ELETTRICO/ELETTRONICO - LOTTI 1-2-3-4-5.

- Possesso di almeno n. 2 targhe prova;
- Numero 4 ponti sollevatori di cui almeno uno con portata 35 quintali;
- Autorizzazione Dipartimento Trasporti Terrestri alle revisioni di legge degli automezzi;
- Disponibilità, nei casi di espressa richiesta da parte del referente aziendale, di auto sostitutiva a titolo gratuito, per tempi di riparazione superiori a gg.3;

- Carro attrezzi con portata utile 35 quintali.
- Recapito di riferimento attivo h24 - 365 gg
- Numero minimo di addetti alle lavorazioni, ad eccezione del personale d'ufficio: 6;
- Autorizzazione ufficiale da parte di almeno una casa costruttrice automobilistica nazionale e/o internazionale;
- Attestato di idoneità all'utilizzo dei gas fluorurati;
- Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001 in corso di validità;
- Disponibilità di area limitrofa con accesso vietato alle persone non autorizzate e idonea al ricovero degli automezzi;
- Sede operativa ai sensi dell'art. 5 del capitolato tecnico.

Relativamente al SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TIPO MECCANICO ED ELETTRICO/ELETTRONICO - LOTTI 6-7.

- Possesso di almeno n. 1 targhe prova;
- Numero 2 ponti sollevatori di cui almeno uno con portata 35 quintali;
- Autorizzazione Dipartimento Trasporti Terrestri alle revisioni di legge degli automezzi;
- Disponibilità, nei casi di espressa richiesta da parte del referente aziendale, di auto sostitutiva a titolo gratuito, per tempi di riparazione superiori a gg.3;
- Carro attrezzi con portata utile 35 quintali.
- Recapito di riferimento attivo h24 - 365 gg
- Numero minimo di addetti alle lavorazioni, ad eccezione del personale d'ufficio: 3;
- Autorizzazione ufficiale da parte di almeno una casa costruttrice automobilistica nazionale e/o internazionale;
- Attestato di idoneità all'utilizzo dei gas fluorurati;
- Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001 in corso di validità;
- Disponibilità di area limitrofa con accesso vietato alle persone non autorizzate e idonea al ricovero degli automezzi;
- Sede operativa ai sensi dell'art. 5 del capitolato tecnico.

Relativamente al SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEI PNEUMATICI - LOTTI 8-9-10-11-12-13.

- Recapito di riferimento h24 - 365 gg
- Avere almeno 4 ponti sollevatori.
- Servizio di soccorso sul posto per avaria alle ruote da retribuire con tariffa oraria, escluso rimborso chilometrico;
- Numero minimo di addetti alle lavorazioni, ad eccezione del personale d'ufficio: 4
- Sede operativa ai sensi dell'art. 5 del capitolato tecnico.

Relativamente al SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEI PNEUMATICI - LOTTI 14-15.

- Recapito di riferimento h24 - 365 gg
- Avere almeno 2 ponti sollevatori.
- Servizio di soccorso sul posto per avaria alle ruote da retribuire con tariffa oraria, escluso rimborso

- chilometrico;
- Numero minimo di addetti alle lavorazioni, ad eccezione del personale d'ufficio: 2
- Sede operativa ai sensi dell'art. 5 del capitolato tecnico.

Relativamente al SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA – LOTTI 16-17-18-19-20-21.

- Recapito di riferimento h24 - 365 gg
- Carro attrezzi con portata utile 35 quintali
- Disponibilità, nei casi di espressa richiesta da parte del referente aziendale, di auto sostitutiva, a titolo gratuito, per tempi di riparazione superiori a gg.3;
- Numero minimo di addetti alle lavorazioni, ad eccezione del personale d'ufficio: 4;
- Disponibilità di area limitrofa con accesso vietato alle persone non autorizzate e idonea al ricovero degli automezzi.
- Sede operativa ai sensi dell'art. 5 del capitolato tecnico.

La comprova dei requisiti di cui sopra dichiarati nel DGUE deve essere fornita mediante idonea documentazione probatoria nella PARTE B – OFFERTA TECNICO/ORGANIZZATIVA.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui al **punto 7.2 lett. a) e b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito relativo alla copertura assicurativa** di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dall'impresa mandataria.

I **requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale** di cui al **punto 7.3** devono essere soddisfatti dall'impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- Pomessa dichiarazione della terna;
- L'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Per la partecipazione ai lotti di importo superiore ad € 40.000 (contratto iniziale triennale/biennale), i concorrenti dovranno corredare la propria offerta con:

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo corrispondente, per ciascun lotto, a quanto specificato nella tabella n. 1 di cui al precedente art. 3, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31)

- 4) avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi

dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano se dovuto, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella tabella 1 di cui al precedente art. 3.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il **termine perentorio** indicato sul portale: **ore 16:00 del giorno 00/00/2018**

L'offerta è costituita da tre parti:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle parti A e/o B, **è causa di esclusione**.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura,

ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l'Azienda USL e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER/IntercentER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei documenti di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica e le altre dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito internet dell'Ausl Romagna.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ad eccezione per i lotti di importo inferiore ad € 40.000,00) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA PARTE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore economico concorrente dovrà inserire a sistema i seguenti documenti amministrativi. Tutta la documentazione richiesta deve essere singolarmente firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente:

- 1) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni amm.ve integrative;
- 2) DGUE;
- 3) Documentazione a corredo.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato/Doc. 5

■ La domanda di partecipazione è redatta **in bollo** preferibilmente secondo il modello di cui all' **'Allegato/Doc. 5'** e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) ■ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) ■ copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Il concorrente compila, ad eccezione delle parti barrate, il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche '**Allegato/Doc. 9**'.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Nel modello DGUE disponibile sul sito web dell'Ente, questa parte è già precompilata dalla Stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) ■ DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) ■ PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) ■ dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

- dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) ■ DGUE (**Allegato/Doc. 9**), a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;

2) ■ PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun Operatore economico che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice, come indicato nel punto 14.3.1 n. 1 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B punti 1) 3) 5) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C punto 13) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare, indicando “di essere in possesso dei requisiti minimi previsti all'art. 4 del capitolato tecnico”;
- d) la sezione D non è da compilare in quanto nella presente procedura di gara non è previsto il possesso di requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V – Riduzione del numero dei candidati

Non è da compilare in quanto nella presente procedura di gara non sono previste limitazioni relative al numero dei candidati

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
- consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017). L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente secondo il modello '**Allegato/Doc.5'** con la quale:

- 1. ■** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice ;
- 2. ■** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 3. ■** accetta e sottoscrive il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190) '**Allegato/Doc.7'**;
- 4. ■** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 209/2018. Detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente" (da cui può essere liberamente consultato e scaricato). Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5.■ dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 6. ■** dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
- 7.■** indica i seguenti dati: Sede Legale (via, n., CAP, Città), Sede Amministrativa (via, n., CAP, Città), Partita IVA/CF, PEC (posta certificata), N. Telefono/Fax Ufficio Gare, e-mail Uff.Gare, n. iscrizione CCIAA, CCNLL applicato, n. dipendenti, Ufficio Agenzia delle Entrate di riferimento, Direzione Provinciale del Lavoro di riferimento, Prefettura di riferimento, N.Posizione INPS e indirizzo sede competente, N. Posizione INAIL e indirizzo sede competente, Posizioni assicurative territoriali;
- 8.■**autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

9 (oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5,

lett. a), del Codice;

10.■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

11.■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare;

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- documento, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, se dovuta (solamente per i Lotti per i quali i contratti iniziali hanno un importo superiore ad € 40.000,00 – IVA esclusa – tabella 1 – art. 3 del presente disciplinare);
- **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. dell'importo indicato nella tabella 1 di cui al precedente art. 3, se dovuto (tabella.1 – art. 3 del presente disciplinare).
- Copia del presente **disciplinare di gara ed eventuali risposte a quesiti/chiarimenti caricati sul sistema Sater** debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 14.1. Detto documento è immodificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non apposta;
- Copia del **capitolato tecnico e relativi allegati A) e B) (Doc. 2-3-4)** debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 14.1. Detto documento è immodificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non apposta;
- **Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs. 81/2008 e ss.mm.ii. (Allegato/Doc. 6)** firmato dal concorrente; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 14.1;
- **Elenco** di tutta la documentazione presentata per la parte "A" (documentazione amministrativa).

14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15. CONTENUTO DELLA PARTE B – OFFERTA TECNICO/ORGANIZZATIVA

► La parte “B – Offerta tecnico/organizzativa” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti, **per ogni lotto offerto**:

15.1 - Relazione tecnica del servizio offerto, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, contenente la specificazione dei requisiti posseduti dalla ditta offerente conformemente e nel medesimo ordine ai requisiti minimi richiesti ed elencati all'art. 4 del capitolato tecnico e conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, ai fini della verifica di conformità tecnica. La relazione tecnica non potrà superare le 15 pagine, allegati esclusi (schede tecniche, attestazioni, dichiarazioni, schede di sicurezza, manuale delle procedure, ecc...), dovrà essere in formato A4, dimensione carattere non minore di 11 tra Times New Roman, Century o Comic Sans MS;

15.2 – Eventuali allegati alla relazione tecnica (schede tecniche, attestazioni, dichiarazioni, schede di sicurezza, manuale delle procedure, ecc...);

15.3 – Documentazione probatoria - La “Relazione tecnica” dovrà contenere altresì l'elenco degli addetti alle lavorazioni, i nominativi e la tipologia del rapporto con la ditta ed ogni altra documentazione probatoria dei requisiti dichiarati e posseduti al fine di consentire la verifica, da parte della Commissione Tecnica, della conformità delle offerte tecniche pervenute ai requisiti minimi di cui all'art. 4 del Capitolato tecnico;

15.4 - se del caso, **motivata e comprovata dichiarazione** in merito alle informazioni contenute nell'offerta, (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l'offerta nel suo complesso, sicché l'offerente deve espressamente indicare le parti dell'offerta ritenute dal concorrente oggetto di segreto. La stazione appaltante valuta comunque discrezionalmente se consentire l'accesso alla documentazione tecnica, tenuto conto di quanto precisato all'art. 53 c. 5 D.Lgs. 50/2016;

La suddetta offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche di minima stabilite nel capitolato di gara, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art.68 del Codice.

► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

► Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA PARTE “C” – OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico dovrà inserire a sistema, **a pena di esclusione, per ciascun lotto cui intende partecipare**, la parte “C – Offerta economica” compilando sia **la Scheda offerta proposta e generata dal sistema direttamente sulla piattaforma SATER**, sia il **modello 'Allegato/Doc. 8'** allegato al presente disciplinare di gara nelle parti riferite ai lotti di interesse per i quali si partecipa.

Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

L'offerta economica, deve essere presentata sotto forma di valore assoluto derivante dall'applicazione delle percentuali di ribasso sui prezzi posti a base di gara e sul risultato complessivo dell'applicazione di tale percentuale la stazione appaltante si baserà per l'aggiudicazione dell'appalto.

Resta comunque inteso che il valore dell'offerta presentata è da ritenersi comprensiva di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'attuazione ed il soddisfacimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione di tutti i documenti di gara.

L'offerta economica di cui al modello '**Allegato/Doc. 8'** contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- a. **la % (percentuale) di ribasso** da applicare sull'importo presunto complessivo riferito a “pezzi di ricambio/materiale di consumo” o “fornitura pneumatici” posto a base di gara che deve essere superiore alla percentuale indicata in ogni singolo lotto;
- b. **la % (percentuale) unica di ribasso** da applicare sugli importi unitari riferiti alle diverse tipologie di intervento ed alle tariffe orarie posti a base di gara per ogni singolo lotto;
- c. **il ribasso in valore assoluto offerto** risultante dall'applicazione delle sopra indicate percentuali di ribasso offerte, IVA esclusa, con massimo due decimali;
- d. **l'importo complessivo offerto triennale o biennale (quest'ultimo esclusivamente per il Lotto 11)** (indicare al massimo due decimali) IVA esclusa – (in cifre e lettere) - tale importo dovrà

essere comprensivo di tutte le eventuali spese accessorie che la ditta dovrà sostenere per l'espletamento del servizio senza nulla escludere, comprensivo altresì, di tutti gli oneri diretti o indiretti afferenti, ivi compresi assicurazioni, ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuti al personale, ecc.;

e. **indicazione dell'aliquota IVA %;**

L'Operatore economico dovrà inserire a sistema, nei campi "COSTI DELLA MANODOPERA" e "ONERI DI SICUREZZA" rispettivamente, la stima dei costi della manodopera e la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, connessi con l'attività di impresa.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Sono inammissibili le offerte economiche superiori agli importi posti a base d'asta e con percentuali di sconto uguale o inferiore a quelle indicate alle voci "pezzi di ricambio/materiale di consumo" o "fornitura pneumatici".

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della gara per tutti i lotti sarà effettuata a lotto unico indivisibile secondo il **critero del minor prezzo**, ex art. 95 c.4 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di lotti per servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato **previa verifica di idoneità in relazione a quanto previsto dal Capitolato Tecnico** (Allegato/Doc. 2), conformemente all'art. 94 c.1 D.Lgs. 50/2016, da parte di apposita Commissione tecnica.

L'elemento prevalente dei servizi oggetto della gara è rappresentato dal costo dei pezzi di ricambio/materiale di consumo rispetto al quale l'elemento manodopera si pone quale voce inferiore.

In tal senso sono stati individuati, nell'ambito della gara suddivisa in n. 21 lotti, in termini il più puntuale possibile, i servizi da richiedere, permettendo così alle ditte partecipanti di formulare un'offerta con il solo prezzo.

Si procederà all'aggiudicazione, per ogni singolo lotto, nei confronti del concorrente che avrà offerto il prezzo totale triennale/biennale più vantaggioso per l'Amministrazione.

Tale prezzo totale è determinato dalla somma delle risultanze dell'applicazione delle percentuali di sconto offerte dal concorrente per ogni "tipologia di intervento" moltiplicate per i quantitativi/importi ipotizzati indicati.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per la durata del contratto e per l'eventuale rinnovo e/o proroga, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

I prezzi a base d'asta ed i dati presunti di interventi sono riportati, per ogni specifico lotto, nell'allegata tabella (Allegato B/Doc. 4).

I dati presunti di interventi tecnici rappresentano informazioni puramente indicative considerata la variabilità dei servizi oggetto del presente appalto.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA PARTE “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 00/00/2018, alle ore 10:00** presso l'U.O. Acquisti Aziendali – Via Coriano, 38 – Rimini - scala G – primo piano – Stanza n. 164, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega (a cui deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Sistema ed apposito avviso pubblicato sul sito: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>; a tal fine i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente il profilo committente.

Parimenti le date per l'apertura/sblocco dell'offerta tecnica e la successiva offerta economica saranno comunicate ai concorrenti attraverso il Sistema con un preavviso di almeno 3 giorni.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate a Sistema e procederà allo sblocco ed alla verifica della completezza della documentazione amministrativa allegata.

Successivamente il Responsabile del Procedimento procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Si precisa che la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

ART. 19 – ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del Codice, ai sensi del quale la documentazione di gara è ostensibile ai partecipanti solo al momento dell'approvazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante accorda l'accesso nel rispetto dell'art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. Pertanto, i partecipanti alla gara devono di norma presentare istanza scritta di accesso alla stazione appaltante, secondo le modalità previste dalla Legge 241/1990 e relativo Regolamento (D.P.R. 184/2006).

In ogni caso, la stazione appaltante valuta discrezionalmente se l'accesso alla documentazione richiesta sia ammissibile, tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 53 del Codice e dal D.P.R. 184/2006.

20. COMMISSIONE TECNICA

La commissione tecnica valutatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione tecnica è responsabile della verifica di conformità delle offerte tecniche pervenute ai requisiti minimi di cui all'art. 4 del Capitolato tecnico e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione tecnica e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE PARTI "B" e "C" VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ed ECONOMICHE

Il Presidente della commissione tecnica e il seggio di gara procederanno in seduta pubblica allo sblocco delle parti contenenti le offerte tecniche caricate a sistema (parte B) ed alla presa d'atto della documentazione tecnica presentata.

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione tecnica procederà all'esame delle offerte tecniche, alla verifica della rispondenza ai requisiti minimi richiesti ed elencati nel Capitolato tecnico procedendo, collegialmente, a formalizzare la valutazione di conformità o non conformità con un verbale sottoscritto

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la verifica di rispondenza ai requisiti minimi richiesti e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Terminati i lavori della Commissione tecnica, gli operatori economici sono convocati in seduta pubblica, per la comunicazione dell'esito della verifica di cui sopra e per lo sblocco della parte C – Offerta economica.

La data e l'orario della seduta pubblica per l'apertura delle parti B e C sono comunicate agli operatori economici partecipanti mediante avviso sul Sistema con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

In occasione di tale seduta pubblica il soggetto che presiede la gara:

- dichiara l'eventuale inidoneità delle offerte tecniche presentate e pertanto la loro esclusione dalla gara;
- relativamente alle restanti offerte tecniche idonee procede allo sblocco delle offerte economiche (parte C), verifica la presenza della documentazione richiesta e quindi dà lettura dell'importo economico del lotto offerto;
- redige la graduatoria provvisoria e formula la proposta di aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente ex art. 95 c. 4 lett. b) del Codice. E'

fatta salva in ogni caso la verifica di anomalia art. 97 comma 2 e comma 3-bis del Codice , e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa;

- adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Nel caso di offerte di pari importo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una Ditta concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'Azienda USL nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione. In questa ipotesi tutta la documentazione (amministrativa e tecnica) e la busta chiusa dell'offerta economica saranno conservate agli atti. La Ditta offerente potrà richiedere la restituzione integrale del plico, decorsi i termini per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, con lettera a firma del legale rappresentante.

A tutela della "par condicio" delle ditte concorrenti non è ammessa la presentazione di offerte alternative, pena la nullità dell'offerta presentata, ai sensi dell'art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dal Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento - che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i **cas**

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si applica quanto previsto all'art. 97 comma 2 e comma 3-bis del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario, in proporzione al valore dei lotti, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.583,64 IVA inclusa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli di trasformazione, fusioni e scissioni relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'art. 106 D.lgs. 50/2016.

oo

In seguito all'adozione dell'atto di aggiudicazione, e comunque ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:

A) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art.93 cc. 2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso, ai sensi dell'art. 103 c.1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103 la garanzia definitiva deve espressamente prevedere:

- la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" obbligandosi il fideiussore, su

semplice richiesta scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, c. 2, c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c.;

A norma dell'art. 103 c.3 D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. Lo svincolo della quota residua finale avviene automaticamente dopo 12 mesi dalla conclusione del servizio ovvero, se precedente, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

B) Documentazione antimafia

L'aggiudicazione e l'eventuale stipula contrattuale sono condizionate agli esiti dell'accertamento da parte della stazione appaltante dell'insussistenza di cause impedienti in capo all'operatore economico aggiudicatario previste dalla L. 55/90, dal D.Lgs. 490/94, dal D.Lgs. 159/2011 e dal D.Lgs. 153/2014 in tema di antimafia.

C) Tracciabilità dei flussi finanziari

Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13/08/2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217) ossia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

D) Mandato di rappresentanza / atto costitutivo. (In caso di RTI o consorzi)

Deve essere prodotta **copia autentica del mandato speciale** irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l'obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate.

- la documentazione di cui alle precedenti lett. B) e C) devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio;
- la documentazione di cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall'impresa mandataria o dal consorzio.

Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

In seguito all'adozione dell'atto di aggiudicazione, e comunque ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta:

E) Rimborso delle spese di pubblicità

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.583,64 – IVA inclusa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

F) Polizza assicurativa

Tale documento attestante l'operatività della copertura assicurativa di cui all' art. 4 del capitolato tecnico per la copertura di ogni accadimento possibile agli automezzi presso la sede dell'aggiudicatario e nelle fasi di trasporto per tutta la durata del contratto.

25. SICUREZZA SUL LAVORO

Cooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle

attività previste dal presente disciplinare sono pari a 0,00 .

Oneri sicurezza propri

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta partecipante dovrà indicare (nella busta C dell'offerta economica) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura/servizio.

La mancata indicazione di tali costi è valutata quale grave inadempimento dell'art. 1176 c.c.

Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:

- dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto;
- dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- dall'effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- dalla redazione del documento di valutazione dei rischi;
- dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- dall'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato;
- dall'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
- dall'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.

25. LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI

Prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale, l'impresa deve richiedere e ottenere tutte le eventuali prescritte licenze e autorizzazioni per l'espletamento di quanto richiesto dal presente documento. L'impresa deve altresì osservare gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che sopravvenga in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori. L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere ottemperato a tali obblighi.

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra lo stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della stazione appaltante per inadempimenti, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all'impresa, questa deve

provvedere all'immediato e totale rimborso a favore della stazione appaltante. In caso contrario, il committente incamera il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista.

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art 30 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L'esito della interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per il ipotesi di esclusione individuate dall'apposito decreto attuativo.

In ottemperanza all'art. 30, comma 6, D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 241/1990.

Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell'eventuale subappaltatore, che attesti l'avvenuto assolvimento, nel corso dell'anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti all'RTI/consorzio/ imprese riunite in rete nella forma di unione costituita. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.

26. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, l'Azienda, ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016, designa il direttore dell'esecuzione del contratto, che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto; è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP, le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

27. FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

FATTURAZIONE

Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) emessi devono essere intestati a:

Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini se effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. unico:

- BILANCIO CESENA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0547-352250), Forlì (tel. 0543 731910), Rimini (tel. 0541 707784), Ravenna (tel. 0544 286527).

Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale;
- numero e data del DDT;
- dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
- il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;

La fatturazione del servizio dovrà avvenire a cadenza mensile, in caso di RTI la stazione appaltante favorisce la fatturazione unica emessa dalla mandataria.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna", si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:

Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione

Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:

- Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione
- Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
- Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (*split payment*). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Forma dell'ordine di consegna e del documento di trasporto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-quarter, c. 2, della L.R. Emilia-Romagna 24/05/2004, n. 11 e s.m.i, nonché della conseguente D.G.R. 23 marzo 2015, n. 287, le Aziende e gli enti del SSR a partire dal 30 giugno 2016, sono tenuti ad emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica, attraverso il Sistema Regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti (SiCiPa-ER), pertanto l'operatore economico si impegna a ricevere ordini elettronici e ad inviare documenti di trasporto elettronici attraverso il SiCiPa-ER, secondo le modalità previste dalle disposizioni inerenti alle modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio della Regione Emilia Romagna (NoTI-ER) e per la sua utilizzazione (art. 23-ter, c. 3, L.R. 11/2004 e D.G.R. 1484/2014) e, comunque, ad adempiere tempestivamente alle linee guida che potranno essere impartite a livello regionale e/o nazionale anche in corso di esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario, dovrà fornire agli uffici ordini aziendali, indicazione sull'Access Point provider di cui intende avvalersi per la gestione del ciclo passivo informatizzato riferito al ricevimento di ordini elettronici ed alla emissione di DDT informatizzati verso l'AUSL della Romagna. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, indicare se intende avvalersi delle modalità semplificate di ricezione ordini e invio DDT tramite la piattaforma di e-Procurement e in questo caso dovrà fornire il Participant ID ottenuto al termine della registrazione al servizio.

Si precisa, inoltre, che:

- Accettazione della merce in caso di arrivo di DDT solo elettronico: tutti i DDT elettronici devono essere considerati accettati con riserva;
- Riferimento Amministrazione: i fornitori dovranno acquisire, quando valorizzato, il valore che potranno trovare nell'ordine indicato come "Riferimento Amministrazione" e riportarlo nella susseguente fattura. Il Riferimento Amministrazione potrà essere valorizzato sia nell'ordine tradizionale, cartaceo, sia nell'ordine informatico secondo specifiche PEPPOL. Per quest'ultimo caso si rimanda al sito dell'Agenzia Intercenter-ER: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/supporto-alluso>, dove alla sezione "FAQ" è descritta questa possibilità di compilazione del tracciato dell'ordine secondo specifiche PEPPOL. Tale valore, quando presente, dovrà essere riproposto dal fornitore in fattura nel "tag XML" 1.2.6 <Riferimento Amministrazione> del tracciato fattura PA.

CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest'ultima

non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall'avvenuta notifica della cessione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Si esclude la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice. Per le controversie derivanti dal contratto è competente **il Foro di Ravenna**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Ausl della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Ausl della Romagna individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Ausl della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Ausl della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ausl della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Ausl della Romagna UO Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 48121 Ravenna, oppure al Direttore della UO Acquisti Aziendali, Viale I Maggio n. 280 – 47522 Cesena (FC).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ausl della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna, Tel. 0544.286502; Pec: azienda@pec.auslromagna.it

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Ausl della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it;

L'Ausl della Romagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) il dott. Goriziano Facibeni, email: goriziano.facibeni@auslromagna.it; Pec: azienda@pec.auslromagna.it.

30. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il codice civile;
- la normativa vigente in tema di attività contrattuale.